

# **COMUNE DI CAVAION VERONESE**

PROVINCIA DI VERONA

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Approvazione Delibera C.C. 29/1999  
Modifiche Delibera C.C. 9/2011

Art. 1	Normativa di riferimento
Art. 2	Disciplina per il rilascio della concessione di occupazione
Art. 2 bis	Occupazioni permanenti e temporanee
Art. 3	Domanda per il rilascio della concessione
Art. 4	Denuncia occupazioni
Art. 5	Concessione
Art. 6	Durata e Rinnovo della concessione
Art. 7	Decadenza della concessione
Art. 8	Revoca, modifica e sospensione della concessione
Art. 8 bis	Rinuncia all'occupazione
Art. 9	Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
Art. 10	Presupposti per l'applicazione del canone
Art. 11	Soggetti passivi
<i>Art. 12</i>	<i>Abrogato</i>
Art. 13	Criterio di applicazione del canone
Art. 14	Tariffe
Art. 15	Categorie
Art. 16	Esenzioni e esclusioni
Art. 17	Versamento del canone
Art. 18	Sanzioni
Art. 19	Accertamento
Art. 20	Riscossione coattiva
Art. 21	Entrata in vigore

## **ART.1**

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Il Comune di Cavaion V.se (VR), nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, istituisce, nel proprio ordinamento, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sulla base di quanto disposto dall'art. 63 del D.Lgs. 446/97, con l'obiettivo di semplificare la gestione del tributo e delineare una politica tariffaria trasparente, in osservanza dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

## **ART.2**

### **DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE**

E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione comunale.

Dette occupazioni consentono un'utilizzazione particolare dei predetti spazi ed aree, alla quale consegue una compressione del diritto di godimento sugli stessi da parte della collettività.

Tale concessione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

## **ART. 2 BIS**

### **OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE**

Le occupazioni si dividono in due categorie, permanenti e temporanee:

- Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata pari o superiore ad un anno, e comunque non superiore a 29 anni, come disposto dal Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992 art. 27 comma 5).
- Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.  
Sono considerate temporanee le occupazioni concesse soltanto alcuni giorni della settimana anche se per periodi di un anno o superiori (occupazioni destinate al commercio: mercato).

## **ART. 3**

### **DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE**

Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale.

La domanda va redatta su apposito modulo predisposto dagli uffici comunali competenti.

L'Ufficio competente, vista l'istanza, può richiedere che la domanda sia presentata comprensiva del parere del Responsabile della Polizia Locale e, nel caso di occupazioni con manufatti di carattere stabile, del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Per le occupazioni permanenti la domanda deve essere prodotta almeno 30 giorni prima della data richiesta dell'occupazione. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'ufficio competente, entro 30 giorni dalla domanda, può richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 10 giorni prima della data richiesta dell'occupazione.

#### **ART.4**

##### **DENUNCIA OCCUPAZIONI**

L'occupazione può avvenire, previo rilascio della concessione se dovuta, senza necessità di ulteriore apposita denuncia.

#### **ART.5**

##### **CONCESSIONE**

Nell'atto di concessione rilasciato dal Comune sono indicate la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali è subordinata la concessione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.

La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.

Il Comune dovrà esprimersi sulla concessione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro 30 giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego, se previsti, è stabilito in almeno 2 giorni lavorativi antecedenti da data per cui si richiede l'occupazione.

##### **UFFICIO TRIBUTI**

I provvedimenti di concessione sono rilasciati dall'Ufficio Tributi ad eccezione dei casi previsti dai commi seguenti.

##### **UFFICIO COMMERCIO**

L'Ufficio Commercio è competente relativamente alle occupazioni temporanee richiedenti un'autorizzazione commerciale e/o di pubblica sicurezza esclusivamente nel caso di occupazioni per mercato settimanale (posteggi fissi), sagre/fiere, manifestazioni e spettacoli viaggianti.

##### **UFFICIO POLIZIA LOCALE**

L'Ufficio Polizia Locale è competente relativamente alle occupazioni temporanee inferiori alle 24 h. effettuate nelle aree di mercato (spuntisti). Per tali occupazioni il versamento del canone assolve ogni altro obbligo intendendosi non necessaria la presentazione della domanda nè il previo rilascio di provvedimento autorizzativo.

#### **ART.6**

##### **DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

##### **OCCUPAZIONI PERMANENTI**

Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate per la durata massima di 10 (dieci) anni.

La concessione può essere rinnovata previa istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza.

##### **OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

Il provvedimento di concessione individua il periodo dell'occupazione.

La concessione può essere prorogata previa istanza da presentare almeno 10 giorni prima della scadenza.

#### **ART.7**

##### **DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

Sono cause di decadenza della concessione:

- Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste dell'atto rilasciato;
- La violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- L'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione
- Il mancato o parziale pagamento del canone di occupazione.

Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'area occupata. In caso non ottemperi a ciò, l'Ufficio competente provvederà con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.

## **ART. 8**

### **REVOCA, MODIFICA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE**

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca o modifica delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico, senza alcun obbligo di indennizzo, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

Le concessioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.

E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.

La revoca dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese

Il Comune può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

## **ART. 8 BIS**

### **RINUNCIA ALL'OCCUPAZIONE**

Il titolare dell'atto di concessione può rinunciare all'occupazione con comunicazione scritta all'Ufficio competente indicante il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati.

La rinuncia all'occupazione dà diritto al rimborso senza interessi del canone eventualmente già pagato per il periodo successivo alla rimessa in pristino dell'area occupata.

## **ART. 9**

### **RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE**

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Comune, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria

ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

#### **ART.10**

##### **PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE**

L'uso o l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche nonché delle strade e loro pertinenze, sono soggetti al pagamento di un canone annuo di concessione, come riproposto dall'art. 63 del D.LGS. 446/97, in favore dell'Ente proprietario della strada o dell'area occupata.

#### **ART.11**

##### **SOGGETTI PASSIVI**

Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

##### **OBBLIGHI DELL'OCCUPANTE**

All'occupante è fatto obbligo di:

- limitare l'occupazione allo spazio concesso;
- non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita;
- utilizzare lo spazio concesso solo per l'uso previsto curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;
- eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, lo spazio od aree occupate;
- risarcire il Comune di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere;
- provvedere al versamento del canone;
- osservare le disposizioni contenute nella concessione nonché quelle legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
- conservare l'originale della concessione e le ricevute di pagamento esibendole a richiesta degli organi preposti al controllo.

#### **ART.12**

*(ABROGATO)*

#### **ART.13**

##### **CRITERIO DI APPLICAZIONE DEL CANONE**

Il canone è commisurato all'entità dell'occupazione (superficie), alla categoria di importanza delle strade, aree e spazi pubblici, nonché alla durata dell'occupazione.

La superficie occupata è espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

Non si fa comunque luogo all'imposizione delle occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato.

Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari in base a tariffa annua. In caso di inizio o cessazione nel corso dell'anno, il canone è commisurato ai mesi di occupazione (si

considera mese intero se l'occupazione è di durata superiore a 15 giorni).

Per le occupazioni temporanee il canone è dovuto per giorni, in base a tariffa giornaliera, anche se nell'arco della giornata l'occupazione è di durata inferiore a 24 ore.

Per quanto riguarda l'ubicazione, il territorio comunale è suddiviso in 2 zone, a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, determinate come segue:

- Strade, spazi ed aree pubbliche di 1^ categoria: centro abitato, come deliberato dall'Amministrazione Comunale;
- Strade, spazi ed aree pubbliche di 2^ categoria: il rimanente territorio comunale.

#### **ART. 14**

##### **TARIFFE**

Il canone è dovuto in base alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono graduate in base ai criteri di cui all'articolo precedente.

#### **ART.15**

##### **CATEGORIE**

Agli effetti della determinazione delle tariffe ed in relazione alla natura dell'occupazione effettuata dal concessionario, si distinguono le seguenti categorie:

- a) Occupazioni effettuate da pubblici esercizi (bar, ristoranti) ed esercizi commerciali (negozi);
- b) Occupazioni effettuate da mercato settimanale;
- c) Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti (bancarelle, dolciumi, fiori, giocattoli, chioschi, parco divertimenti, ecc.)
- d) Occupazioni effettuate con fioriere o ingombri similari;
- e) Occupazioni effettuate per attraversamenti sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- f) Occupazioni con cavi, condutture sotterranee e aeree, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi;
- g) Occupazioni realizzate per l'esercizio di attività edilizia;
- h) Altre occupazioni non previste nelle lettere precedenti.

#### **ART. 16**

##### **ESENZIONI E ESCLUSIONI**

Sono esenti o escluse dal previo rilascio della concessione e dal pagamento del canone:

- a) Occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, Enti religiosi, Enti Pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura;
- b) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto;
- c) Le occupazioni di aree cimiteriali;
- d) Gli accessi carrabili con o senza manufatti;
- e) Occupazioni effettuate con balconi e simili infissi di carattere stabile;
- f) Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- g) Occupazioni effettuate con il patrocinio del Comune;
- h) Occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili;
- i) Occupazione per attività politiche ed istituzionale, culturali e sportive;
- j) Occupazioni effettuate da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia lo stesso Comune;

- k) Occupazioni effettuate da comitati, associazioni e fondazioni non aventi scopo di lucro e da coloro che promuovono manifestazioni od iniziative a carattere a scopo benefico, con esclusione delle occupazioni sulle quali si realizzano attività commerciali di vendita o di somministrazione.
- l) Occupazioni occasionali. Le occupazioni occasionali non sono soggette né ad autorizzazione né a comunicazione intendendosi occasionali le occupazioni di durata non superiore alle 4 ore, effettuate genericamente per soste operative per carico e scarico materiali, per operazioni di trasloco, per operazioni di pulizia e piccoli lavori di manutenzione edile e del verde, sempreché tali occupazioni non comportino intralcio al traffico veicolare, con esclusione delle occupazioni sulle quali si realizzano attività commerciali di vendita o di somministrazione.

Le occupazioni esenti/escluse dal pagamento del canone, che non richiedono il rilascio di preventiva autorizzazione all'occupazione salvo diversa decisione da parte del competente ufficio comunale, necessitano la presentazione di specifica comunicazione almeno 10 giorni prima dell'occupazione, fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 11 del presente regolamento.

#### **ART.17**

##### **VERSAMENTO DEL CANONE**

Per le occupazioni permanenti il versamento del canone, dovuto per l'anno del rilascio della concessione, deve essere effettuato al rilascio della concessione e comunque entro il termine previsto per l'occupazione stessa, secondo quanto disposto dal competente ufficio comunale, mentre il pagamento del canone annuale successivo va effettuato secondo quanto disposto nella concessione o in diverso atto del competente ufficio comunale.

Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato in unica soluzione entro il termine previsto per le occupazioni medesime o secondo quanto diversamente disposto dal competente ufficio comunale.

Il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale, a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di Cavaion Veronese, tramite procedure informatizzate o tramite agente riscossore.

#### **ART.18**

##### **SANZIONI**

Nel caso di occupazione abusiva, l'occupante è soggetto al pagamento di:

- indennità di natura risarcitoria pari al canone previsto per l'occupazione con minimo di € 100,00.
- sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità di cui al comma precedente.
- interessi legali.

Per il mancato o parziale versamento del canone si applica una penalità pari al 30% del canone non versato mentre per il tardivo versamento si applica una penalità pari al 20% del canone dovuto.

L'irrogazione della sanzione di cui al presente articolo non pregiudica l'irrogazione di quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lvo 285/1992 (Codice della Strada).

#### **ART. 19**

##### **ACCERTAMENTO**

L'accertamento dell'entrata, costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione dell'occupazione.

Il responsabile del procedimento concessorio cura anche l'accertamento dell'entrata e, a tal fine, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e, all'occorrenza, fissa la relativa scadenza.

In caso di occupazione abusiva, il responsabile del procedimento compie le attività necessarie al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso e della spesa relativa alla liberazione dell'area.

#### **ART.20**

##### **RISCOSSIONE COATTIVA**

La riscossione coattiva si effettua secondo le modalità previste nel Regolamento comunale per la gestione e la riscossione delle entrate comunali.

#### **ART.21**

##### **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento, entra in vigore il 01.01.1999;

Dal 01.01.1999 è abolita la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare